Codice A1614A
D.D. 4 aprile 2025, n. 247
**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 8.1.1 ''Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli''. Modalità di presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito per l'anno 2025.**

**ATTO DD 247/A1614A/2025 DEL 04/04/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**
**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**
**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli”. Modalità di presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito per l’anno 2025.

Richiamati i seguenti Regolamenti dell'Unione Europea:

- n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Reg. CE n. 1698/2005;
- n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio, su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell’11 marzo 2014 e s.m.i. che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- n. 808/2014 della Commissione dell’17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- n. 679/2016 e s.m.i. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR);
- n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che, tra l'altro, ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;
- n. 540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- n. 2022/2527 della Commissione del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, lasciando valida l'applicazione del Reg. UE 807/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025.
Visti:
- il PSR della Regione Piemonte 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e s.m.i.;
- la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" in attuazione di quanto disposto con l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- la proposta di modifica della scheda del PSR 2014-2020 relativa all'Operazione 8.1.1 presentata dall'Autorità di Gestione del PSR della Regione Piemonte a seguito della prima attuazione dell'operazione e la Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 di approvazione di tale modifica, recepita con D.G.R. n. 26-6621 del 16 marzo 2018;
− la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) n. 2838 del 17/05/2018, notificata dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles con nota prot. 4285 del 25/05/2018, che autorizza la Danimarca, l'Italia, il Lussemburgo, la Polonia, la Finlandia e il Regno Unito a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali;
- la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con cui sono state approvate ufficialmente le modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale al PSR ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche e del Reg. (UE) 2020/2220, il periodo di programmazione sia esteso all'anno 2022 ed il PSR sia rinominato in "PSR 2014-2022";
- il testo del PSR 2014-2022 attualmente in vigore, approvato con Decisione della Commissione europea C(2025)1479 del 05 marzo 2025 e recepito con DGR n. 4-943/2025/XII del 31 marzo 2025.

Visti:
- il D.M. prot. 6513 del 18/11/2014 – Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- l'art. 28 della L.r. n. 14/2006, così come modificato dall'art. 11 della L.r. 9/2007, che ha istituito l'Anagrafe Agricola unica del Piemonte e che precisa che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);
- la D.G.R. del 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;
- il D.M. del MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che ha riconosciuto l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- il D.M. del MiPAAF n. 2588 del 20 marzo 2020, pubblicato in GU n. 18 del 4 maggio 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale";
- il D.M. del MASAF prot. 0147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".
Visti i manuali ARPEA relativi a procedure, controlli e sanzioni, recupero delle somme indebitamente percepite, controlli oggettivi delle superfici imboschite.

Viste inoltre:
- la D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016, che ha adottato le disposizioni attuative per l'Operazione 8.1.1;
- la DGR n. 24-6721 del 6 aprile 2018, che ha adottato gli Indirizzi per l'attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in sostituzione delle Disposizioni attuative allegate alla D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016;
- la DGR n. n. 1-1569 del 26 giugno 2020, che ha approvato gli indirizzi e i criteri per l'attuazione del bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Viste le seguenti Determinazioni del Settore Foreste della Regione Piemonte:
- n. 811 dell'11 aprile 2016, che ha approvato il bando 2016 per la presentazione delle domande di sostegno riferite all'Operazione 8.1.1, e le relative Norme di attuazione;
- n. 1149 del 23 aprile 2018, che ha fissato i termini per la presentazione della domanda telematica e ha approvato le Norme di attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020;
- n. 2871 del 22 agosto 2019, che ha approvato le Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative al bando 2016 e al bando 2018 dell'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" del PSR 2014-2020;
- n. 303 del 30 giugno 2020, che ha approvato il bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, comprendente 8 allegati, tra i quali l'Allegato A – Norme di attuazione;
- n. 185 dell'8 maggio 2020, che ha approvato le "Disposizioni per la presentazione per l'anno 2020 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020. Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli – bando 2018" e ha stabilito i termini per la presentazione delle domande;
- n. 264 del 28 aprile 2021, che ha approvato le "Disposizioni per la presentazione per l'anno 2021 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020. Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli – bando 2018" e ha stabilito i termini per la presentazione delle domande.

- n. 109 del 29 marzo 2022, che ha approvato le “Disposizioni per la presentazione per l’anno 2022 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 in attuazione dei bandi 2018 e 2020 - Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” e ha stabilito i termini per la presentazione delle domande.
- n. 217 del 24 marzo 2023, che ha approvato le “Disposizioni per la presentazione per l’anno 2023 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 in attuazione dei bandi 2018 e 2020 - Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” e ha stabilito i termini per la presentazione delle domande;
- n. 196 del 26 marzo 2024, che ha approvato le “Disposizioni per la presentazione per l’anno 2024 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 in attuazione dei bandi 2018 e 2020 - Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” e ha stabilito i termini per la presentazione delle domande.

Preso atto delle:
- D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 , successivamente modificata dalle DD.G.R. n. 1-975 del 04.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, con cui è stata approvata la riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, procedendo ad una parziale rimodulazione delle attribuzioni di alcune Direzioni e di alcuni Settori regionali;
- D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, che ha riorganizzato le strutture del ruolo della giunta regionale e approvato modifiche alle declaratorie, secondo quanto riportato negli allegati 1 e 2 alla medesima deliberazione, in particolare con la creazione dei due nuovi settori A1617A - Tecnico Piemonte Nord e A1618A - Tecnico Piemonte Sud, cui competono, tra l'altro, le istruttorie amministrative e tecniche, in raccordo con i settori competenti, attivate sui fondi europei e nazionali per le misure di competenza della direzione A16 – Ambiente, energia e territorio.

Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Considerato che:
- per gli impianti arborei a ciclo breve e a ciclo non breve realizzati da soggetti pubblici è prevista unicamente la copertura delle spese di impianto, ai sensi dell’art, 22 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013;
- per il bando 2016 sono state ammesse a finanziamento esclusivamente domande di sostegno relative a impianti arborei a ciclo breve (pioppeti) e a ciclo non breve ma realizzati da soggetti pubblici, e quindi le procedure per la presentazione delle domande di pagamento dei premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito sono attualmente applicabili solo ai beneficiari soggetti privati che in attuazione dei bandi 2018 e 2020 dell’operazione 8.1.1 abbiano realizzato impianti a ciclo non breve (arboricoltura o bosco);
- le Norme di attuazione dell’Operazione 8.1.1. - bandi 2018 e 2020 al cap.18 prevedono che per richiedere i premi annui i beneficiari debbano compilare e presentare una domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAP entro la data di presentazione prevista per le misure a superficie;
- l'art. 7 del D.M. del MASAF prot. 0147385 del 09/03/2023 stabilisce che, per gli interventi a superficie dello sviluppo rurale a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022, è fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 2022/1173.

Dato atto che in riferimento all'Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" è stato autorizzato l'Aiuto codificato con il numero SA.50704(2018) ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014 ed è stato acquisito dal Catalogo Aiuti SIAN il codice univoco interno dell'aiuto SIAN-CAR n. I-10590.

Dato atto che, come specificato con la DGR n. 4-943/2025/XII del 31 marzo 2025, a seguito della modifica PSR approvata con Decisione della Commissione europea C(2025)1479 del 05 marzo 2025, ai pagamenti da effettuarsi dal 1° aprile 2025 si applicheranno le seguenti quote di cofinanziamento: FEASR 75%, Stato17,5%, Regione 7,5%;

Dato atto che secondo l'art. 6 del Reg. (UE) n. 2220/2020, che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022, "Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 (...) possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2023-2027 a decorrere dal 1° gennaio 2023, fatte salve le condizioni da determinare conformemente al quadro giuridico della PAC applicabile nel periodo 2023-2027";

Verificato con Autorità di Gestione che:
- l'annualità 2025 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 (bandi 2018 e 2020) verrà pagata con fondi relativi al PSR 2014-2022;
- ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 1306/2013, "la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio" (cd. "regola N+3"), pertanto tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31/12/2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di Sviluppo Rurale (31/12/2022);
- eventuali proroghe per la presentazione delle domande di pagamento dei premi per l'annualità 2025 relative ad impianti realizzati tramite l'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" in attuazione dei bandi 2018 e 2020 dovranno pertanto essere subordinate al vincolo di cui sopra.

Ritenuto quindi di:
- approvare le disposizioni per la presentazione per l'anno 2025 delle domande di conferma degli impegni e di pagamento dei premi di mancato reddito e di manutenzione relativi agli interventi dell'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" del PSR 2014-2020 realizzati in attuazione dei bandi 2018 e 2020;
- fissare al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma, anno 2025, relative all'imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli dell'operazione 8.1.1. del PSR 2014-2020 realizzati in attuazione dei bandi 2018 e 2020;
- stabilire che per l'anno 2025 eventuali proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative all'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022 dovranno essere subordinate all'esigenza di concludere i pagamenti entro il 31/12/2025.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto

d’interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.”

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile;
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

*determina*

1. di approvare le “Disposizioni per la presentazione per l’anno 2025 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022 in attuazione dei bandi 2018 e 2020 - Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli”**,** riportate nell’Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante;

2. di approvare il modello informatico di domanda così come presente nel sistema gestionale delle misure del PSR (SIAP);

3.di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande di conferma, anno 2025, relative all’imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli dell’operazione 8.1.1. del PSR 2014-2020 realizzati in attuazione dei bandi 2018 e 2020:
a) data scadenza presentazione **domanda iniziale**: **15 maggio 2025** ore 23:59:59;
b) data scadenza presentazione eventuali **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.: i termini verranno comunicati con successivo atto a seguito del recepimento delle indicazioni formali che saranno fornite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e

delle foreste o da AGEA Coordinamento;
c) termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e/o di modifica (con eventuali penalità): **9 giugno 2025** ore 23:59:59.

3. di autorizzare la presentazione delle domande di cui al presente atto a partire dal 7 aprile 2025;

4. di stabilire che per l'anno 2025 eventuali proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative all'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022 dovranno essere subordinate all'esigenza di concludere i pagamenti entro il 31/12/2025.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_1_DD_8.1.1_Istruzioni_2025_dom_conferma.pdf Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Allegato n. 1**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE PER L' ANNO 2025 DELLE DOMANDE DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI E PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI RELATIVE AD IMPIANTI REALIZZATI TRAMITE L'OPERAZIONE 8.1.1 DEL PSR 2014-22. IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI - BANDI 2018 e 2020**

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano alle **domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui** per l'anno **2025** relative ai seguenti impianti con specie forestali a ciclo non breve realizzati da soggetti privati in attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022 – Bandi 2018 e 2020:

- impianti di **arboricoltura a ciclo medio-lungo**, di durata minima pari a 20 anni:
  - sottoazione 2A, relativa all'arboricoltura **da legno** per la produzione di legname di pregio;
  - sottoazione 2B, relativa all'arboricoltura **con specie tartufigene**;
- impianti di **bosco permanente**, di durata minima pari a 20 anni ma non reversibili ai sensi delle vigenti norme paesistico-ambientali e forestali (azione 3).

Si precisa che è possibile trasmettere la prima domanda di pagamento dei premi annui per le perdite di reddito e la manutenzione (domanda di conferma):

- dopo la presentazione della prima domanda di pagamento del contributo sulle spese di impianto;
- al più tardi nell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento del contributo sulle spese di impianto, pena la perdita della prima annualità dei premi.

Come specificato al par. 18.1 delle Norme di attuazione dell'operazione 8.1.1. - bando 2018 e bando 2020, si precisa che se l'inserimento dei dati di superficie nella domanda di conferma avviene prima dell'accertamento delle superfici effettivamente impiantate (a conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo all'investimento) e la superficie viene ridotta in sede di accertamento, la superficie indicata nella domanda di conferma sarà soggetta a riduzioni e sanzioni ai sensi all'art. 19 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i..

Si ricorda che le spese a titolo del fondo di sviluppo rurale (FEASR) non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dell'Unione europea, perciò il pagamento richiesto con la domanda di conferma potrà subire riduzioni per escludere il doppio finanziamento con il pagamento delle pratiche denominate "inverdimento" o "greening" (art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.) e il sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i..

## 2. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO E PIANO COLTURALE GRAFICO

I beneficiari non ancora iscritti all'Anagrafe, prima di presentare domanda di conferma, dovranno effettuare l'**iscrizione all'Anagrafe Agricola** unica del Piemonte e la **costituzione grafica del fascicolo aziendale elettronico** presso un CAA autorizzato, scelto dal beneficiario, tenuto a fornire il servizio di iscrizione all'Anagrafe a titolo gratuito per il beneficiario.

L'art. 43 della L. 120/2020, in conformità all'art. 5 del Reg.(UE) n. 640/2014, ha istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Sia in caso di apertura del fascicolo che di aggiornamento dei dati, è obbligatorio predisporre il piano colturale grafico, come previsto dall'art. 9, paragrafo 3 del Decreto MiPAAF n. 162 del 12/01/2015, che indica il **Piano di coltivazione aziendale** come condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulle superfici e come base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162; la sua compilazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica prima della presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

All'interno del piano di coltivazione devono essere create le **isole aziendali**, che individuano gli appezzamenti con l'indicazione della coltura e la relativa pratica di mantenimento.

Le isole aziendali sono definite nella circolare AGEA 2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale». Ciascuna isola aziendale è generata automaticamente, l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole/forestali condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Allorché dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare prot. n. AGEA 2017.14300 del 17 febbraio 2017.

Nel caso che si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

**Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale** per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta l'impossibilità di presentazione della domanda stessa.

**I richiedenti che intendono presentare domanda sono tenuti a provvedere tempestivamente alla presentazione della richiesta di apertura o aggiornamento dei dati**

**contenuti nel fascicolo** in quanto le operazioni di apertura del fascicolo e di aggiornamento richiedono tempi non determinabili a priori e generalmente superiori a dieci giorni lavorativi.

In conclusione le aziende devono compiere le seguenti attività:

- **Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale**. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- **Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica**, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- **Presentazione della Domanda Grafica**: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

## 3. COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La **compilazione e la presentazione della domande** oggetto delle presenti istruzioni, da parte dei beneficiari iscritti all'Anagrafe, deve avvenire attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP):

a) tramite il Centro di Assistenza Agricola (**CAA**) che detiene il fascicolo aziendale;

b) **in proprio**, da parte del legale rappresentante dell'azienda, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili alla pagina: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti. E' possibile accedere al servizio di compilazione della domanda tramite SPID o se in possesso delle credenziali di accesso (nome utente e password), rilasciate a seguito della registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda. Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso si invita a consultare la pagina dedicata https://servizi.regione.piemonte.it/come-accedere-ai-servizi;

c) tramite **tecnici e professionisti appositamente delegati** e inseriti nella sezione "Tecnici e professionisti" del fascicolo aperto presso l'Anagrafe agricola unica. Tali soggetti potranno consultare esclusivamente i fascicoli per cui è stata inserita la delega e quindi operare in nome e per conto del titolare della posizione esistente in Anagrafe tramite la propria identità digitale.

Si precisa che:

- la domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato; in alternativa la domanda, stampata e firmata in modo tradizionale, deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA (con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità). Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda e ha l'obbligo di produrre la stessa a richiesta degli uffici regionali competenti per l'attività di istruttoria e controllo;

- nel caso di domanda presentata in proprio, al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente e quindi non deve essere stampata.

Solo al termine della fase di trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata, pertanto l'inoltro con modalità diverse da quella informatizzata determina la pronuncia di non ricevibilità.

Indipendentemente dalla modalità di compilazione della domanda, tramite CAA o autonoma, quando la domanda di conferma ha anche valenza di **cambio di beneficiario**, dovrà essere allegato alla domanda un piano di coltura dell'impianto sottoscritto dal nuovo beneficiario (il modello è tra gli "Allegati" scaricabili dal sito internet regionale alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020/bando-2020-op-811-psr-2014-20-modifiche-alle-norme-attuazione, utilizzabile per entrambi i bandi, 2018 e 2020), accompagnato da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Il servizio on-line “PSR 2014-2022” è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

## 4. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda è predisposta in coerenza con il Reg. 1306/2013 e s.m.i. (artt. dal 67 al 73) e si basa anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell’azienda. Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l’accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l’altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti della misura e l’impegno a rispettarli per l’intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 679/2016 e s.m.i.), visionabile sul portale https://servizi.regione.piemonte.it/, in particolare al seguente link: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte nella sezione Tutela dei dati personali.

## 5. FINALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **domanda iniziale**: è la prima domanda di pagamento presentata ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.;
- **domanda di modifica** ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.. Nel caso in cui la domanda venga presentata, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- **domanda di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE ) 809/2014 e s.m.i.. Nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., la domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto, **ma** se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un’altra dichiarazione o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

## 6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna **2025** sono fissati come di seguito indicato, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540:

a) domande **di conferma iniziali**: **15 maggio 2025** ore 23:59:59 **-** art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.;

b) domande **di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.: i termini verranno comunicati con successivo atto;

c) domande **di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.: il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente;

d) **termine ultimo** per la presentazione delle domande iniziali e di modifica, con le penalità previste dal Reg. 640/2014 art. 13 (sotto riportate): **9 giugno 2025** ore 23:59:59. Le domande iniziali o di modifica pervenute oltre tale termine sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., le **domande iniziali** possono essere presentate con un **ritardo** massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2025 (entro le ore 23:59:59 del giorno 9 giugno 2025). In tal caso, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg UE 640/2014 e s.m.i, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le penalità per la presentazione tardiva delle **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. verranno comunicate con successivo atto, contestualmente ai termini previsti per la loro presentazione, a seguito del recepimento delle indicazioni formali che saranno fornite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da AGEA Coordinamento.

Le **domande iniziali e/o di modifica** pervenute oltre il termine del **9 giugno 2025**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili.**

Le **domande di revoca parziale e/o totale** ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco **sono irricevibili**.

La mancata presentazione della domanda di conferma nei termini stabiliti comporta la perdita dei premi relativi all'anno, ma non la decadenza della domanda iniziale. In particolare:

- il beneficiario potrà ripresentare regolarmente la domanda per la successiva annualità (e i beneficiari che negli anni precedenti non hanno presentato la domanda di conferma possono farlo per l'annualità **2025**);
- in caso di mancata presentazione della domanda di conferma, dovranno comunque essere mantenuti gli impegni sottoscritti nelle domande precedenti e nel piano di coltura, che saranno verificati dalla Regione tramite controlli in loco, effettuati a campione.

Si precisa che, nel caso in cui la domanda di pagamento dei premi annui preveda una **diminuzione della superficie rispetto a quella accertata** e oggetto di liquidazione del contributo per le spese di impianto, l'ufficio regionale accerterà consistenza e natura della diminuzione.

Oltre alle domande pervenute oltre i termini sopra indicati, saranno respinte le **domande incomplete o redatte in maniera non conforme** all'apposita procedura.

Il rigetto della domanda sarà comunicato all'interessato.

## 7. DOMANDE DI MODIFICA ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.

E' possibile presentare una domanda di modifica, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Possono essere effettuate le seguenti variazioni:

- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- modifiche riguardanti singole particelle catastali o singoli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella richiesta nella domanda di pagamento spese impianto;
- aggiunta di singole particelle catastali, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella richiesta nella domanda di pagamento spese impianto.

Si evidenzia che i beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno rispetto all'impegno iniziale (superfici accertate e inserite in elenco di liquidazione a seguito di istruttoria della domanda di pagamento).

Se l'Autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

## 8. DOMANDE DI REVOCA parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, permette di ritirare, in tutto o in parte, la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto.

Tale ritiro è registrato dall'Autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale di pagamento dei premi annui;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti.

Si evidenzia che i beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno rispetto all'impegno iniziale (domanda di aiuto).

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

## 9. DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la **restituzione** con gli interessi di **tutti** gli importi percepiti, compreso il contributo alle spese d'impianto.

## 10. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Gli uffici regionali competenti per territorio (elenco al successivo punto 13) provvedono all'istruttoria delle domande, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione. Essi potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

### 10.1 Principi generali dei controlli

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

L'art. 59 del Reg. UE 1306/2013 e s.m.i. riporta che, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

### 10.2 Controlli amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.

L'Articolo 28 Reg. 809 del 2014 e s.m.i prevede che i controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;

b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
c) la domanda di aiuto e/o di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Il sistema integrato di gestione e di controllo "sistema integrato" (SIGC) previsto dall'art. 67 del reg. UE 1306 del 2013 e s.m.i., comprende tutti gli elementi indicati all'art. 68, che permettono l'identificazione delle particelle agricole, delle domande di aiuto e di pagamento (domanda unica e PSR) e dell'identità di ciascun beneficiario.

### 10.3 Controlli in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 Reg. 809 del 2014 e s.m.i..

## 11. IMPEGNI, INADEMPIENZE, RIDUZIONI E SANZIONI

Per entrambi i bandi, 2018 e 2020, gli impegni sono elencati al cap. 11 delle **Norme di attuazione** Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022.

Il testo integrato delle Norme di attuazione Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022 – bando 2018 e il relativo sistema di penalità sono scaricabili dal sito internet della Regione Piemonte, alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m8-sviluppo-aree-forestali/psr-2014-2020-operazione-811-imboschimento-terreni-agricoli-non-agricoli, nella sezione Bandi e graduatorie.

Le Norme di attuazione del bando 2020 sono scaricabili alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020/bando-2020-op-811-psr-2014-20-modifiche-alle-norme-attuazione; per il relativo sistema di penalità, che disciplina riduzioni, esclusioni e sanzioni, si rimanda a successivo atto del Settore Foreste.

## 12. RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Arpea, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso

secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile comunicata ai beneficiari.

## 13. RECAPITI

**A)** INDIRIZZI DELLE SEDI TERRITORIALI DEI CAA
Sono consultabili all'indirizzo:
https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/presentare-domanda/gli-organismi-delegati

**B)** UFFICI COMPETENTI PER TERRITORIO - ATTUAZIONE MISURA IMBOSCHIMENTO

**Settori regionali territorialmente competenti in materia di foreste:**

**SETTORE TECNICO PIEMONTE NORD** (Biella, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli)

email: tecnico.piemontenord@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Piazza Piemonte 1 - 10127 TORINO - Tel: 011 4321613

Ufficio di Vercelli: Via fratelli Ponti 24 Tel: 0161-28311

Ufficio di Verbania: Via Vittorio Veneto 109 Tel: 0323-589657

**SETTORE TECNICO PIEMONTE SUD** (Alessandria, Asti, Cuneo)

email: tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Piazza Piemonte 1 - 10127 TORINO

Ufficio Cuneo: Corso Kennedy 7 bis – Tel. 0171 321911

Ufficio Alessandria: Piazza F. Turati 4 – Tel. 0131 577111

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, si rimanda a:

✔ norme di attuazione relative all'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – Bandi 2018 e 2020;

✔ manuale delle procedure controlli e sanzioni – Misure SIGC approvato con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.;

✔ manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020.